(ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE)
P. IVA 02129410482

Firenze, 27 agosto 2024

AVV. DOMENICO IARIA

AVV. VITTORIO CHIERRONI

AVV. SIMONE NOCENTINI

AVV. IVAN MARRONE

AVV. TULLIO D'AMORA

AVV. GABRIELLA MATTIOLI

AVV. DARIO RIGACCI

AVV. LIA BELLI

AVV. SILVIA SANTINELLI

AVV. MATTEO NOVELLI

AVV. GIULIA ZANI

AVV. LAURA CHIERRONI

AVV. ORGES MANDI

AVV. MARTA IACOPINI

AVV. FRANCESCA VANOLI

Of counsel:

PROF. AVV. ANDREA PERTICI

Ordinario di Diritto Costituzionale

all'Università di Pisa

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

ex ordinanza n. 15577/2024 pubblicata il 1.8.2024 della Sezione Quarta Ter del T.A.R.

del Lazio - Roma resa nel procedimento R.G. n. 6711/2024 (camera di consiglio

24.9.2024).

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Quarta-Ter, con

ordinanza n. 15577/2024 pubblicata in data 1.8.2024 ha ordinato l'integrazione del

contraddittorio, con riferimento al giudizio R.G. 6711/2024, nei confronti dei

controinteressati, autorizzando la notifica per pubblici proclami sul sito web istituzionale della

SNA.

In ottemperanza a tale ordinanza si indicano i seguenti dati:

1) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede:

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Quarta Ter;

2) Numero di registro generale del ricorso:

R.G. n. 6711/2024;

3) Nomi dei ricorrenti:

Dottori Luca Perri Santoro, Daniela Iengo, Giuseppe Savelli, Vincenzo D'Antonio, Daniele Gruppuso, Federica Bruzzese, Antonella La Marca, Raffaele Formicola, Renato Capogrossi, rappresentati e difesi dagli avvocati Domenico Iaria e Silvia Santinelli con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia (domenico.iaria@firenze.pecavvocati.it; silvia.santinelli@firenze.pecavvocati.it)

4) Amministrazioni intimate:

la Scuola Nazionale dell'Amministrazione (C.F. 80006130613), in persona del legale rappresentante p.t., la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (C.F. 80188230587), in persona del Presidente p.t., Cineca Consorzio Interuniversitario (C.F. 00317740371), in persona del legale rappresentante p.t.

5) Estremi dei provvedimenti impugnati:

- provvedimento di incogniti estremi, pubblicato in data 22 aprile 2024, di approvazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del Concorso pubblico per esami per l'ammissione di 352 allievi al 9° Corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 294 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici di SNA Scuola Nazionale dell'Amministrazione - Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella parte in cui non contempla i ricorrenti; - provvedimento prot. n. SNA-0001759-A-04/03/2024 – A03 recante l'elenco dei punteggi attribuiti alla seconda prova scritta sostenuta dai candidati del medesimo concorso; - gli incogniti provvedimenti di esclusione dei ricorrenti dal concorso richiamato; - tutti i verbali della Commissione esaminatrice, comprensivi dei relativi allegati, ed in particolare i verbali

finora acquisiti n. 6 del 28.9.2023, n. 7 dell'11.10.2023, n. 43 del 5.3.2024 e n. 49 del 18.4.2024, n. 33 del 30.1.2024, comprensivi dei relativi allegati; - i criteri di valutazione delle prove scritte pubblicati in data 1.12.2023; - tutti gli incogniti atti con i quali sono stati stabiliti i criteri di valutazione della seconda prova e sono state valutate le seconde prove dei ricorrenti; - tutti gli incogniti atti con i quali è stata approvata la seconda prova, i relativi criteri ed i correlati punteggi, ivi compresi gli atti di approvazione dell'operato di CINECA e di Utilia S.r.l.; - tutti gli incogniti atti con i quali, successivamente alla seconda prova scritta ed all'esclusione dei ricorrenti dalla procedura concorsuale, è stato dato seguito allo svolgimento del concorso, ivi compresi il calendario e le modalità ed i criteri di svolgimento della prova orale pubblicati in data 29.4.2024, nonché gli incogniti verbali delle prove orali e l'elenco dei candidati che hanno superato la prova orale; - D.P.C.M. del 18.4.2023 di nomina dei componenti della Commissione esaminatrice, come successivamente integrato e modificato dal D.P.C.M. pubblicato in data 5.4.2024 di sostituzione di due membri della Commissione esaminatrice; - Decreto del Presidente della SNA n. 121 del 28 giugno 2024, pubblicato in pari data sul sito della medesima SNA, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 352 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 294 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, i candidati inseriti nella predetta graduatoria sono stati dichiarati vincitori del concorso in questione e sono stati ammessi alla frequenza del corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale; - tutti gli atti ed i verbali della Commissione esaminatrice riguardanti la procedura concorsuale de qua ed in particolare l'incognito verbale n. 75, richiamato nel Decreto Presidenziale n. 121/2024, relativo alla seduta del 18 giugno 2024, nel corso della quale è stata approvata la graduatoria

di merito del concorso sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle prove scritte e nella prova orale; - tutti gli atti ad essi presupposti, consequenziali e comunque connessi, ancorché sconosciuti ai ricorrenti.

Con ricorso ex art. 116, comma secondo, c.p.a., notificato il 24.7.2024 e depositato il 26.7.2024, è stato inoltre chiesto l'annullamento del diniego parziale sull'istanza di accesso agli atti presentata dai ricorrenti in data 14.6.2024 opposto da SNA – Scuola Nazionale dell'Amministrazione con la nota avente ad oggetto "9 Corso Concorso Sna - Richiesta di accesso documentale proposta nell'interesse dei candidati Santoro Perri, Daniela Iengo, Giuseppe Savelli, Daniele Gruppuso, Federica Bruzzese, Antonella La Marca, Alessandro Napolitano, Raffaele Formicola, Renato Capogrossi - Riscontro.", di cui alla pec prot. n. SNA-0007571-P-12/07/2024 del 12.7.2024, del diniego parziale sull'istanza di accesso agli atti presentata dai ricorrenti in data 14.6.2024, opposto da CINECA Consorzio Universitario con la nota avente ad oggetto "Riscontro alla richiesta di accesso agli atti del 14/06/2024 rif. prot. CINECA n. 22724/2024 - proposta nell'interesse di Luca Perri Santoro, Daniela Iengo, Giuseppe Savelli, Vincenzo D'Antonio, Daniele Gruppuso, Federica Bruzzese, Antonella La Marca, Alessandro Napolitano, Raffaele Formicola, Renato Capogrossi", di cui alla pec prot. n. 2024-CICACLE-0026722 del 15.7.2024, di tutti gli atti ad essi presupposti, consequenziali e comunque connessi, ancorché sconosciuti ai ricorrenti, nonché l'accertamento del diritto dei ricorrenti di ottenere copia degli atti e dei documenti richiesti con l'istanza di accesso trasmessa in data 14.6.2024 e la condanna delle Amministrazioni resistenti ad esibire tutti i documenti oggetto di istanza.

6) Sunto dei motivi di ricorso:

6.1) Ricorso introduttivo:

Con ricorso notificato il 14 giugno 2024 e depositato il 18 giugno 2024, i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento del provvedimento di incogniti estremi, pubblicato in data 22 aprile 2024, di approvazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del Concorso pubblico per esami per l'ammissione di 352 allievi al 9° Corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 294 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici di SNA Scuola Nazionale dell'Amministrazione - Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella parte in cui non contempla i ricorrenti e degli altri atti ad esso collegati individuati nell'epigrafe del ricorso stesso. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di ricorso:

- a) con il primo motivo, è stata dedotta la violazione dell'art. 28, comma 1-bis del d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 3 D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, dell'art. 1 L. n. 241/1990, delle Linee Guida per l'accesso alla dirigenza pubblica di cui al decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 28.9.2022, degli artt. 5 e 7 del bando di concorso, nonché l'eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di istruttoria e motivazione, manifesta illogicità ed irragionevolezza, ed altresì la violazione del giusto procedimento, sul rilievo che la seconda prova somministrata ai candidati nell'ambito del corso-concorso in discussione che, secondo il richiamato art. 7, comma 2 del bando, avrebbe dovuto essere della tipologia «in-basket», in realtà non lo era, trattandosi di un test standardizzato a risposta multipla;
- *b)* <u>con il secondo motivo</u>, è stata dedotta la violazione, sotto altro profilo, dell'art. 28, comma 1-bis del d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 3 D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, degli artt. 1 e 3 L. n. 241/1990, dell'art. 12, primo comma, del d.P.R. n. 487 del 1994, delle Linee Guida per l'accesso alla dirigenza pubblica di cui al decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 28.9.2022, degli artt. 5 e 7 del bando di concorso, nonché l'eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto

dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di istruttoria e motivazione, manifesta illogicità ed irragionevolezza, ed altresì la violazione del giusto procedimento, sul rilievo che con riferimento alla seconda prova scritta, la Commissione ha predeterminato criteri che non risultano essere stati applicati nella correzione dei test dei candidati, oltre a risultare illegittimi per mancata indicazione del punteggio o comunque del "peso" attribuito a ciascuno di essi; c) con il terzo motivo, è stata dedotta la violazione, sotto altro profilo, dell'art. 28, comma 1bis del d.lgs. n. 165/2001 e art. 3 D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, dell'art. 1 L. n. 241/1990, dell'art. 14 d.P.R. n. 487 del 1994, delle Linee Guida per l'accesso alla dirigenza pubblica di cui al decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 28.9.2022, degli artt. 5 e 7 del bando di concorso, nonché l'eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di istruttoria e motivazione, manifesta illogicità ed irragionevolezza, ed altresì la violazione del giusto procedimento, sul rilievo che <u>la correzione della seconda prova scritta è</u> stata illegittimamente effettuata mediante l'esclusivo utilizzo di sistemi informatici, peraltro integralmente delegato ad una società terza, mentre il bando prevedeva che fosse effettuata direttamente dalla Commissione o dalle sue sotto-commissioni;

d) con il quarto motivo, è stata dedotta la violazione, sotto altro profilo, dell'art. 28, comma 1-bis del d.lgs. n. 165/2001 e art. 3 D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, dell'art. 1 L. n. 241/1990, dell'art. 14 d.P.R. n. 487 del 1994, delle Linee Guida per l'accesso alla dirigenza pubblica di cui al decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 28.9.2022, degli artt. 5 e 7 del bando di concorso, nonché l'eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di istruttoria e motivazione, manifesta illogicità ed irragionevolezza, ed altresì la violazione del giusto procedimento, sul rilievo che la predisposizione dei criteri di valutazione effettivamente applicati e la successiva correzione dei test sono stati integralmente "delegati"

a CINECA, e poi da CINECA "sub-delegati" ad una società esterna, Utilia S.r.l., in palese contrasto con il principio secondo cui la predeterminazione dei criteri di valutazione e la loro applicazione è attività rimessa alla Commissione, con l'art. 12 del D.P.R. n. 487/1994 e con quanto previsto dalla stessa Commissione nel verbale n. 7;

e) con il quinto motivo, è stata dedotta la violazione, sotto altro profilo, dell'art. 28, comma 1-bis del d.lgs. n. 165/2001 e art. 3 D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, dell'artt. 12 e 14 d.P.R. n. 487 del 1994, delle Linee Guida per l'accesso alla dirigenza pubblica di cui al decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 28.9.2022, degli artt. 5 e 7 del bando di concorso, nonché l'eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di istruttoria e motivazione; manifesta illogicità ed irragionevolezza, ed altresì la violazione del giusto procedimento, sul rilievo che la seconda prova sottoposta ai ricorrenti è stata articolata in maniera del tutto illogica, contraddittoria ed incongrua sotto una pluralità di profili, risultando pertanto, all'evidenza, inidonea ad "accertare le capacità e attitudini dei candidati con rifermento alle competenze indicate nell'art. 5, comma2, attraverso la simulazione di situazioni di lavoro che richiedono l'esercizio del ruolo dirigenziale in un contesto organizzativo", secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del bando;

f) con il sesto motivo, espressamente proposto in via subordinata, è stata dedotta la violazione, sotto altro profilo, dell'art. 28, comma 1-bis del d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 3 D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, la violazione art. 1 L. n. 241/1990, la violazione art. 9 d.P.R. n. 487 del 1994, la violazione Linee Guida per l'accesso alla dirigenza pubblica di cui al decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 28.9.2022, la violazione dell'art. 4 del bando di concorso, nonché l'eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di istruttoria e motivazione, manifesta illogicità ed irragionevolezza, ed altresì la violazione del giusto

procedimento, sul rilievo che <u>la Commissione nominata con D.P.C.M. del 28.4.2023 e poi</u> modificata con il D.P.C.M. del 5.4.2024 è stata illegittimamente composta, non essendo stato rispettato quanto previsto dall'art. 9 del D.P.R. n. 487/1994.

6.2) Ricorso per motivi aggiunti:

Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 10.7.2024 e depositato l'11.7.2024, sono stati poi impugnati il Decreto del Presidente della SNA n. 121 del 28 giugno 2024, pubblicato in pari data sul sito della medesima SNA, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 352 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 294 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, i candidati inseriti nella predetta graduatoria sono stati dichiarati vincitori e sono stati ammessi alla frequenza del corsoconcorso selettivo di formazione dirigenziale, nonché altri atti connessi meglio indicati nell'epigrafe del ricorso. Il ricorso per motivi aggiunti è stato affidato ai seguenti motivi: a) con il motivo A-1) è stata dedotta la illegittimità derivata, la violazione dell'art. 28, comma 1-bis del d.lgs. n. 165/2001 e art. 3 D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113; violazione art. 1 L. n. 241/1990; violazione art. 9, art. 12, primo comma, e art. 14 del d.P.R. n. 487 del 1994; violazione Linee Guida per l'accesso alla dirigenza pubblica di cui al decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 28.9.2022; violazione artt. 4, 5 e 7 del bando di concorso; l'eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di istruttoria e motivazione, manifesta illogicità ed irragionevolezza; la violazione del giusto procedimento, sul rilievo che l'illegittimità del Decreto del Presidente della SNA n. 121 del 28 giugno 2024, e degli altri atti indicati nell'epigrafe del ricorso per motivi aggiunti discende, in via derivata, dall'illegittimità degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo, sui quali -soltanto- essi si fondano;

<u>b)</u> con i motivi B-1), B-2), B-3), B-4), B-5), B-6), sono stati espressamente rivolti anche avverso gli atti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti tutti i sei motivi già formulati con il ricorso introduttivo, di cui sopra si è già riportato il sunto, cui qui si rinvia per esigenze di sinteticità;

6.3) Secondo ricorso per motivi aggiunti:

Con il secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 27.8.2024, sono stati (re)impugnati tutti gli atti indicati al precedente paragrafo 5 ("5) Estremi dei provvedimenti *impugnati*"), formulando il settimo motivo, con il quale è stata dedotta la violazione dell'art. 28, comma 1-bis del d.lgs. n. 165/2001 e art. 3 D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113; violazione artt. 1 e 3 L. n. 241/1990, violazione art. 12, primo comma, e 14 del d.P.R. n. 487 del 1994; violazione Linee Guida per l'accesso alla dirigenza pubblica di cui al decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 28.9.2022; violazione artt. 5 e 7 del bando di concorso, eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di istruttoria e motivazione, manifesta illogicità ed irragionevolezza, violazione del giusto procedimento, sul rilievo che sono emersi ulteriori vizi (che comunque confermano i profili di illegittimità già dedotti) dalla documentazione ottenuta in esito all'accesso ed al deposito documentale effettuato in giudizio dall'Avvocatura Generale dello Stato. Più precisamente: è emerso dagli allegati al verbale n. 43 del 5.3.2024, che la Commissione, almeno sino a quel momento, neppure era a conoscenza dei criteri in concreto utilizzati nell'attribuzione dei punteggi alla seconda prova; non è dato conoscere i parametri utilizzati da Utilia S.r.l. nella "elaborazione elettronica delle scale definite nel richiamato verbale n. 7 dell'11 ottobre 2023 della Commissione di concorso", né sussiste alcuna intelligibile corrispondenza tra i criteri di valutazione formulati dalla Commissione ed i punteggi attribuiti in sede di correzione, né, ancora, sussiste alcun documento mediante il quale sia stato predeterminato il punteggio attribuibile, per ciascuna

domanda, a ciascuna delle risposte possibili ovvero quantomeno i parametri per la valutazione delle risposte, con ulteriore vizio di motivazione dei provvedimenti impugnati; i criteri di valutazione applicati nella correzione dei test sono stati predisposti *ex post*, in ulteriore violazione dell'art. 12 del D.P.R. n. 487/1994 e non sono stati pubblicati; è confermato che i criteri concretamente applicati sono stati elaborati in totale autonomia da un soggetto terzo (Utilia S.r.l.), con integrale ed inammissibile spoglio da parte della Commissione di tale sua fondamentale funzione; della presunta "condivisione" dei contenuti e dei criteri di valutazione tra la Commissione ed Utilia S.r.l. non sussiste traccia a mezzo di adeguata verbalizzazione, in violazione del principio di trasparenza; infine, i Commissari neppure erano presenti alla presunta condivisione "informale", in violazione del principio del collegio perfetto.

6.4) Ricorso ex art. 116, comma secondo, c.p.a.:

Con ricorso ex art. 116, comma secondo, c.p.a., notificato in data 24.7.2024 e depositato il 26.7.2024, sono stati impugnati i dinieghi parziali sull'istanza di accesso agli atti presentata dai ricorrenti opposti da SNA – Scuola Nazionale dell'Amministrazione e da CINECA rispettivamente nelle date 12.7.2024 e 15.7.2024, deducendo la violazione artt. 24 e 97 Costituzione, violazione e/o falsa applicazione art. 22 e 24 della L. 7.8.1990 n. 241; artt. 2 e 9 D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti; difetto di istruttoria e carenza di motivazione; illogicità e contraddittorietà manifeste; contraddittorietà tra atti; sviamento di potere, sul rilievo che sussiste la legittimazione e l'interesse dei medesimi ricorrenti, in quanto concorrenti esclusi dalla procedura che hanno impugnato la propria esclusione, ad accedere a tutti gli atti richiesti.

7) Indicazione dei controinteressati:

Sono controinteressati tutti i candidati che sono stati inseriti nella graduatoria approvata con Decreto del Presidente della SNA n. 121 del 28 giugno 2024, pubblicato in pari data sul sito della medesima SNA, che si riporta di seguito:

	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	PUNTEGGIO DELLE PROVE	TITOLI DI PREFERENZA (art. 10 del bando)
1	SGRILLI	Silvia	23/11/1992	332,250	
2	DE CRESCENZO	Mattia	03/07/1995	329,125	
3	DI SAVERIO	Arianna Federica Maria	06/10/1989	329,000	
4	IORIO	Beatrice	05/02/1993	327,750	art. 10, c. 1, lett. s) art. 10, c. 4
5	QUERCI	Nicola	29/04/1988	327,750	art. 10, c. 1, lett. t)
6	FANELLI	Piera	02/02/1991	326,250	
7	TURSILLI	Antonio	30/09/1978	326,125	
8	VINCHESI	Edoardo	06/08/1991	324,375	
9	PETIX	Calogero Alberto	18/06/1981	324,250	
10	PINOTTI	Giulia	30/05/1991	323,875	
11	ANDREOTTI	Elisa	23/09/1993	320,250	
12	DEDEJ	Klarita	27/02/1992	319,875	
13	CASAGRANDE	Marco	15/09/1982	318,875	
14	SCOTTI	Benedetta	26/07/1993	318,750	
15	PATASSINI	Dania	04/02/1980	318,375	
16	SISCARO	Federico Ferdinando	29/10/1992	318,250	
17	ZAGARELLA	Alessandro	09/04/1985	316,625	
18	GERMANO	Riccardo	29/05/1992	316,250	
19	GIOLO	Giacomo	30/12/1994	315,250	art. 10, c. 1, lett. v)
20	STAMBAZZI	Moreno	20/10/1992	315,250	
21	SOZIO	Nadia	04/02/1989	314,375	
22	CATALDI	Alessandra	25/09/1982	314,250	
23	VOLPICELLI	Claudia	10/12/1987	314,125	
24	STORACE	Pietro	14/11/1975	313,375	
25	LO GULLO	Alessandro	18/03/1987	312,500	
26	FIERRO	Daniele	14/07/1987	312,125	
27	SOLANO	Antonio	08/11/1992	312,000	
28	DI MARTINO	Lucia	14/03/1990	311,250	
29	MAGRO	Claudio	08/08/1990	311,125	

(seg	segue)						
	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	PUNTEGGIO DELLE PROVE	TITOLI DI PREFERENZA (art. 10 del bando)		
30	FANTINI	Lucia	26/11/1991	311,000			
31	BONAMINI	Giulia	16/07/1985	310,625			
32	PIANESE	Elena	30/03/1973	310,500			
33	ORLANDO	Salvatore	05/08/1989	309,625			
34	BONCI	Thomas	23/11/1993	309,125			
35	VALENTINI	Leonardo	27/09/1979	309,000			
36	SALE	Veronica	12/11/1991	308,750	art. 10, c. 1, lett. s) art. 10, c. 4		
37	DI RUBBO	Davide	16/12/1989	308,750			
38	SASSI	Luca	28/05/1992	308,500			
39	OCCHIPINTI	Giuseppe	27/04/1993	308,125			
40	BERTOLAMI	Antonino	08/10/1994	308,000			
41	CIMMINO	Anna Flavia	17/07/1996	307,875	art. 10, c. 1, lett. n)		
42	GUGLIELMI	Simone	07/10/1974	307,875	art. 10, c. 1, lett. s)		
43	GIACOMETTI	Damiano	09/01/1984	307,250			
44	PIETRUNTI	Mario	07/10/1982	307,125			
45	IORIO	Maria Rosaria	19/12/1979	306,500	art. 10, c. 1, lett. s)		
46	BURICELLI	Lorenzo	18/10/1992	306,500			
47	FIORENTINO	Roberta	22/02/1990	306,250			
48	MARRA	Caterina Angela	26/07/1977	306,000			
49	MAGRÌ	Paolo Antonio	29/04/1972	305,500	art. 10, c. 1, lett. t)		
50	ANCONA	Antonio	14/08/1987	305,500			
51	MONFREDA	Maria	22/02/1977	305,000			
52	PERRONE	Stefania	26/06/1983	304,875			
53	PIETRANGELI	Andrea	09/11/1989	304,625			
54	DE ANGELIS	Giulio	05/07/1997	304,000			
55	CARPINETA	Federica	29/05/1976	303,875	art. 10, c. 1, lett. t)		
56	FASULLO	Gaspare	08/05/1985	303,875			
57	LIBERATI	Emiliano Ivan Carlo	22/06/1982	303,750			

	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	PUNTEGGIO DELLE PROVE	TITOLI DI PREFERENZA (art. 10 del bando)
58	ROSSI	Federica	16/11/1990	303,625	
59	MAZZAFERRO	Giulia	06/02/1993	303,125	
60	TARLANTINI	Corinna	05/06/1991	303,000	
61	DAVID	Daniele	10/06/1988	302,750	
62	MARCONI	Fabio	26/09/1984	302,500	
63	MARINO	Giovanni Carlo	09/05/1994	302,000	
64	POSENATO	Enrico	12/07/1970	301,625	art. 10, c. 1, lett. s) art. 10, c. 1, lett. t) – 3 figli
65	VECCHIARELLI	Marco	19/08/1981	301,625	art. 10, c. 1, lett. s) art. 10, c. 1, lett. t) – 2 figli
66	ROCCA	Luigi	03/01/1993	301,250	art. 10, c. 4
67	PALOMBINI	Luca	04/08/1992	301,250	
68	D'APICE	Pier Luigi	03/06/1971	300,625	
69	TRIGGIANI	Maria Laura	30/10/1990	300,375	art. 10, c. 1, lett. s) art. 10, c. 4
70	MANIACI	Fabio	20/03/1989	300,375	
71	LUCCHESE	Vittorio	04/06/1983	300,000	
72	IACONO	Salvatore	22/09/1990	299,875	
73	ROMANO	Eleonora	26/04/1983	299,750	
74	GALLI	Simone	16/11/1985	299,625	art. 10, c. 1, lett. s)
75	SERPICO	Roberta	24/02/1974	299,625	art. 10, c. 1, lett. s)
76	SIFANNO	Maria Domenica	11/08/1982	299,375	
77	AVITABILE	Enrico	03/10/1974	299,250	art. 10, c. 1, lett. s)
78	GRIMALDI	Laura	28/04/1995	299,250	art. 10, c. 4
79	MARINO	Ilaria	07/09/1989	299,250	
80	ORLANDO	Giovanni Luca	12/02/1986	299,000	
81	MARRAPODI	Antonio	10/11/1992	298,750	
82	DI BELLO	Giorgio	04/09/1983	298,625	
83	BERTAGNIN	Marco	24/05/1994	298,500	
84	SCULAMIERI	Savino	01/02/1983	298,250	
85	PRIMICERI	Amedeo	11/05/1977	298,125	
86	MUCELI	Elena	02/10/1986	297,875	

	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	PUNTEGGIO DELLE PROVE	TITOLI DI PREFERENZA (art. 10 del bando)
87	STOCCHI	Federica	02/02/1993	297,625	art. 10, c. 1, lett. s) art. 10, c. 4
88	BENEDETTI	Erika	30/06/1985	297,625	art. 10, c. 1, lett. s)
89	NOCERA	Valerio	08/12/1994	297,625	
90	GAMBADORO	Giuseppe Gabriele	24/09/1982	297,625	
91	DI PRINZIO	Nico	15/05/1983	297,500	
92	RINALDI	Matteo	02/09/1973	297,375	
93	FALCONE	Marta	28/10/1992	297,250	
94	GONNELLINI	Federico	02/08/1994	297,000	art. 10, c. 1, lett. s)
95	VITOLO	Rosa	20/02/1975	297,000	art. 10, c. 1, lett. t)
96	MAROTTA	Angela	02/01/1977	296,875	
97	MOLINO	Marianna	15/05/1987	296,500	
98	PINTO	Ilaria	16/11/1993	296,375	art. 10, c. 4
99	CAPRIELLO	Michele	28/04/1990	296,375	art. 10, c. 4
100	CIMINO	Silvana	06/12/1987	296,000	
101	SUPINO	Marco	21/01/1994	295,875	
102	MAROTTA	Tommaso	08/10/1990	295,875	
103	PIGNOTTI	Domenico	07/03/1978	295,625	art. 10, c. 1, lett. s) art. 10, c. 1, lett. t)
104	MAZZUCCHIELLO	Nicola	03/12/1990	295,625	
105	FEOLI	Alessio	11/04/1990	295,625	
106	CODISPOTI	Angelo	25/08/1983	295,500	
107	PESOLA	Marco	15/01/1980	295,375	
108	GRASSO	Antonella	24/05/1987	295,250	
109	BARBIERI	Marta	07/05/1988	295,125	
110	PAOLETTI	Arianna	21/05/1987	294,875	art. 10, c. 1, lett. s) art. 10, c. 1, lett. t)
111	SIRAGUSA	Francesco	09/02/1981	294,875	art. 10, c. 1, lett. t)
112	DELLI COLLI	Niccolò	28/10/1987	294,625	
113	GUGLIELMI	Giacomo	24/06/1992	294,500	
114	SASSO	Alessandro	09/12/1994	294,250	
115	LO RE	Filippo Maria	06/10/1993	293,875	

	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	PUNTEGGIO DELLE PROVE	TITOLI DI PREFERENZA (art. 10 del bando)
116	GIULIANI	Alberto	14/03/1993	293,875	
117	ORTOLANO	Paolo	31/05/1980	293,875	
118	SERAFINI	Saverio	04/12/1979	293,750	
119	PISPOLA	Paolo	07/06/1969	293,625	
120	MUZI	Francesca	23/11/1987	293,000	
121	CERRONI	Eliana	28/06/1980	292,875	
122	SCREPIS	Giorgio	10/05/1979	292,875	
123	MOLLICA	Andrea	27/06/1979	292,625	
124	SPERTI	Cecilia	23/08/1988	292,500	art. 10, c. 1, lett. t)
125	ARMONIA	Mario	08/11/1993	292,500	
126	IACOBELLIS	Carlo	01/06/1986	292,500	
127	CARDINALE	Gaetano Carlo	20/03/1986	292,250	art. 10, c. 1, lett. s) art. 10, c. 1, lett. t)
128	FARANDA	Silvia	25/09/1991	292,250	art. 10, c. 1, lett. s) art. 10, c. 4
129	PELLEGRITI	Angela Maria	22/06/1974	292,250	art. 10, c. 1, lett. s)
130	RIPANTI	Luca	17/05/1991	292,125	art. 10, c. 4
131	LATELLA	Martina	23/10/1989	292,125	
132	STANGHELLINI	Giovanni	23/09/1984	292,000	art. 10, c. 1, lett. t)
133	CIBERT	Cinzia	27/08/1986	292,000	art. 10, c. 4
134	GESI	Cosimo	19/01/1976	291,875	
135	ESPOSITO	Ambra	16/12/1988	291,625	
136	DAGNES	Nicole	08/05/1992	291,250	
137	DE LAURI	Salvatore	27/11/1981	291,125	
138	AMALFITANO	Antonio	26/10/1983	290,875	
139	RIDOLFO	Elisa	07/07/1982	290,500	
140	TEDESCO	Alessandro	06/12/1989	290,250	
141	TOLO	Federico	23/12/1987	290,125	
142	IANCICH	Stefano	23/07/1970	290,000	
143	MATERA	Michela	29/07/1971	289,500	
144	SALSANO	Gianluca	24/07/1976	289,250	

	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	PUNTEGGIO DELLE PROVE	TITOLI DI PREFERENZA (art. 10 del bando)
145	SANDRI	Nicole	10/05/1986	288,875	
146	TOSSINI	Silvia	30/04/1984	288,000	
147	BERLOCO	Giacinto	12/05/1987	287,875	
148	WULZER	Luca	19/04/1979	287,875	
149	PARTEXANO	Luca	22/06/1992	287,750	
150	FRANCO	Giovanni	20/09/1978	287,750	
151	RAMPIN	Lara	06/08/1972	287,750	
152	LOFARO	Roberto	26/09/1970	287,125	art. 10, c. 1, lett. n)
153	CROCITTO	Bruno	16/12/1984	287,125	art. 10, c. 1, lett. s)
154	FASOLI	Federica	16/07/1970	287,000	art. 10, c. 1, lett. s)
155	PLUTINO	Federica	23/11/1992	287,000	art. 10, c. 4
156	GENTILE	Roberto	04/03/1973	286,625	
157	VALENTI	Lorenzo	17/05/1994	286,500	
158	MINARDI	Letizia	08/10/1983	286,125	
159	ESPOSITO	Viviana	08/12/1992	286,000	
160	TRIVERIO	Alberto	29/07/1977	285,750	
161	CIARDI	Alessio	17/08/1978	285,625	
162	FOSSATI	Greta	27/05/1988	285,250	art. 10, c. 1, lett. s) art. 10, c. 1, lett. t)
163	FEMMINILLI	Miriam	30/07/1990	285,250	
164	ARONICA	Angela	08/08/1992	284,750	
165	QUADRACCIA	Elisa	21/09/1983	283,875	art. 10, c. 1, lett. s)
166	BRANDI	Francesco	29/07/1982	283,875	
167	CARUSONI	Giuseppe	30/04/1989	283,750	
168	IACOBUCCI	Leonardo	20/01/1981	283,250	

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustiziaamministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

L'ordinanza n. 15577/2024 del TAR del Lazio-Roma, Sez. Quarta Ter, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami.

Si trasmettono unitamente al presente avviso i seguenti allegati in formato pdf (al cui testo si rinvia, dovendo intendersi qui integralmente trascritto):

- 1) testo integrale del ricorso introduttivo;
- 2) testo integrale del ricorso per motivi aggiunti;
- 3) testo integrale del secondo ricorso per motivi aggiunti;
- 4) testo integrale del ricorso ex art. 116, comma secondo, c.p.a.;
- 5) ordinanza n. 15577/2024 pubblicata il 1.8.2024 della Sezione Quarta Ter del T.A.R. del Lazio Roma;
- 6) graduatoria approvata con Decreto del Presidente della SNA n. 121 del 28 giugno 2024, pubblicato in pari data sul sito della medesima SNA, recante elenco nominativo dei controinteressati.

*

In ottemperanza alla ordinanza n. 15577/2024 pubblicata il 1.8.2024 della Sezione Quarta Ter del T.A.R. del Lazio – Roma "In ordine alle prescritte modalità, la SNA ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del ricorso per motivi aggiunti e della presente ordinanza – il testo integrale dei ricorsi stessi e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato: - che la pubblicazione viene effettuata in

esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi); - che lo

svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle

parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo. Si prescrive, inoltre, che la SNA: -

non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado,

tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso introduttivo e per motivi

aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi; - rilasci

alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del

ricorso introduttivo e per motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo

dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito

denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro,

la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; - curi che sulla home page

del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa

raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza"

(vds. ordinanza n. 15577/2024 pubblicata il 1.8.2024 della Sezione Quarta Ter del T.A.R. del

Lazio – Roma).

In fede.

Avv. Domenico Iaria

Avv. Silvia Santinelli